

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1390

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 676)*

**d’iniziativa del senatore PETROCELLI**

---

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 21 novembre 2018*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

### Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**  
**DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA**  
**DEL LAOS**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni fra i due paesi e di promuovere conoscenza e comprensione reciproche mediante relazioni migliori nei campi Culturale, Scientifico e Tecnologico, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Lo scopo del presente Accordo consiste nel promuovere e realizzare attività che rafforzino la cooperazione culturale e scientifica nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione al fine di favorire tra i due paesi una migliore comprensione delle rispettive culture.

**Articolo 2**

Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue:

- visite di artisti;
- partecipazione ai rispettivi festival cinematografici;
- scambi di mostre d'arte;
- scambi di documentari e di film, nonché di programmi radiofonici e televisivi;
- cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti;
- traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonché di opere scientifiche e letterarie dell'altro paese.

**Articolo 3**

Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra i due paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione;
- Scienze della terra;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.):

- Tecnologie dell'informazione;
- Energia ed ambiente;
- Salute, biomedicina e biotecnologie;
- Tecnologie applicate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale;

e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.

#### Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata attraverso:

- a. scambio di scienziati e tecnici;
- b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche;
- c. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento;
- d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.

#### Articolo 5

In particolare, le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei campi archeologico e antropologico realizzando progetti congiunti di ricerca e scavo, altresì mediante il restauro, la salvaguardia e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali.

Promuoveranno, inoltre, l'addestramento di esperti in questi campi e le visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i paesi.

#### Articolo 6

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i paesi.

#### Articolo 7

Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocità e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.

**Articolo 8**

Le Parti -- di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie -- faciliteranno e promuoveranno le attività delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due paesi.

**Articolo 9**

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili fra le organizzazioni competenti dei due paesi.

**Articolo 10**

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, le due Parti concordano di istituire una Commissione Mista incaricata di valutare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di applicarne i Protocolli Esecutivi. Questa si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

**Articolo 11**

Le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo Accordo verranno stabilite nel corso degli incontri della summenzionata Commissione Mista.

**Articolo 12**

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta di conferma che le Parti hanno espletato le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.

**Articolo 13**

Il periodo di validità del presente Accordo è illimitato. Ognuna delle parti può denunciare il presente Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.


IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.

FATTO a *Bangkok* il *17.01* del *2003*..... in due originali, ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Stefano Bonici*

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS



*LC* (consta di 4 pp)

**AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  
REPUBLIC  
ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "the Parties"), wishing to strengthen the friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced relations in the Cultural, Scientific, and Technological fields, have agreed as follows:

**Article 1**

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities that strengthen cultural and scientific co-operation in the fields of the arts, culture, education, science, technology, sports, youth exchanges and information in order to foster between the two countries a better understanding of their respective cultures.

**Article 2**

The Parties shall encourage and facilitate the following:

- visits of artists;
- participation to their respective film festivals;
- exchange of art exhibitions;
- exchange of documentary and feature films, and radio and television programmes;
- co-operation between their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts;
- translations and publication of essays and novels, as well as of scientific and literary works of the other country.

**Article 3**

The Parties shall encourage and intensify the co-operation between the two countries in the fields of science and technology, with particular reference to the following areas:

- Agriculture, husbandry, cattle breeding and food;
- Earth sciences;
- Basic sciences (chemistry, physics, mathematics, etc.);



- Information technologies;
- Energy and environment,
- Health, biomedicine and biotechnology;
- Technologies applied to the protection and preservation of cultural heritage;

and any other area agreed upon by the two Parties.

#### Article 4

The scientific and technological co-operation will be accomplished through:

- a. the exchange of scientists and technicians;
- b. the organisation of conferences, seminars and other events focused on technical issues;
- c. the implementation of joint research projects, professional training, and refresher courses;
- d. any other form of co-operation subsequently agreed upon by the two Parties.

#### Article 5

In particular, the Contracting Parties shall promote co-operation in the archaeological and anthropological fields, by carrying out joint research and excavation projects, as well as through the restoration, preservation, and enhancing of their archaeological and cultural heritages.

They will also favour the training of experts in these fields and the promotion of visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

#### Article 6

The Parties shall facilitate co-operation in the field of professional, secondary, and higher education and shall foster co-operation between their respective academic institutions also through direct specific agreements; they will also promote visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

#### Article 7

The Parties shall endeavour to facilitate the granting, on a reciprocal basis and within the limits of the available funds, of scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-

graduate level, or at similar institutions such as academies in the fields of fine arts, archaeology and linguistics.

#### Article 8

The Parties shall -- by mutual consent and within their financial means -- facilitate and promote the activities of institutions, bodies and associations aimed at strengthening the cultural relations between the two countries.

#### Article 9

The Parties shall encourage co-operation in the field of sports and youth exchanges between the competent organisations of the two countries.

#### Article 10

In order to implement this Agreement, the two Parties agree to set up a Joint Committee, entrusted with examining the progress of cultural, scientific and technological co-operation and with carrying out its Executive Protocols. It shall meet, alternatively, in the two Capital cities.

#### Article 11

The technical and financial conditions related to the activities envisaged by this Agreement shall be decided during the above mentioned Joint Committee.

#### Article 12

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification confirming that the Parties have fulfilled their internal procedures for the entry into force of this Agreement.

#### Article 13

The period of validity of this Agreement is unlimited. Each Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other Party has been notified. It shall not affect the implementation of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in *Bejok* on the *(12.01.02)* in two originals each in the Italian, English and Lao languages, both texts being equally authentic. Should any dispute arise as to the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of the  
Lao People's Democratic Republic



*(Carato di 4 pp)*



\*18PDL0037680\*